CONVENZIONE PER LA GESTIONE ASSOCIATA DI SERVIZI, INTERVENTI E PROGETTI SOCIALI

(Approvata dall'Assemblea dei Sindaci del 25 maggio 2017)

L'anno 2018 il giorno 15 del mese di gennaio negli uffici del Comune di Biassono tra le Amministrazioni Comunali di:

- Albiate nella persona del SINDACO DIEGO CONFALONIERI domiciliato per la carica in Albiate, via Salvadori 1,
- Besana in Brianza, nella persona del SINDACO SERGIO CAZZANIGA domiciliato per la carica in Besana in Brianza, via Roma1,
- Biassono, nella persona del SINDACO LUCIANO CASIRAGHI domiciliato per la carica in Biassono, via San Martino 9,
- Briosco, nella persona del CONSIGLIERE GIULIA VERGANI domiciliato per la carica in Briosco, via Roma 4,
- Carate Brianza, nella persona del SINDACO FRANCESCO PACIFICI domiciliato per la carica in Carate Brianza, Piazza Battisti 1,
- Lissone, nella persona del SINDACO CONCETTA MONGUZZI domiciliato per la carica in Lissone, via Gramsci 21,
- Macherio, nella persona del SINDACO MARIA ROSA RAPACCI domiciliato per la carica in Macherio, via Visconti di Modrone 39,
- Renate, nella persona del SINDACO MATTEO RIGAMONTI domiciliato per la carica in Renate, via Dante 2,
- Sovico, nella persona del ASSESSORE FRANCO GALLI domiciliato per la carica in Sovico, piazza Riva 20,
- Triuggio, nella persona del ASSESSORE CHIARA BORGONOVO domiciliato per la carica in Triuggio, via Veneto 15,
- Vedano al Lambro, nella persona del ASSESSORE MARCO TREMOLADA domiciliato per la carica in Vedano al Lambro, largo Repubblica 3,
- Veduggio con Colzano, nella persona del SINDACO MARIA ANTONIA MOLTENI domiciliato per la carica in Veduggio con Colzano, via Veneto 47,
- Verano Brianza nella persona del SINDACO MASSIMILIANO CHIODO domiciliato per la carica in Verano Brianza, via Sauro 24,

VISTE

✓ la legge 8 novembre 2000 n. 328 "Legge quadro dei servizi sociali";

✓ la legge Regionale n. 3 del 2008 recante le norme sul "Governo della rete degli interventi e dei servizi alla persona in ambito sociale" e s.m.i;

✓ la legge Regionale 23 del 11 agosto 2015 "Evoluzione del sistema socio – sanitario Lombardo:modifiche al titolo I e al titolo III della Legge Regionale 30 dicembre 2009 n. 33 (Testo unico delle leggi regionali in materia di sanità)";

✓ la DGR 8551 del 3 dicembre 2008 "determinazione in ordine alle linee di indirizzo per la programmazione dei Piani di Zona – terzo triennio 2009/2012"

✓ la DGR 2505 del 16 novembre 2011 "approvazione documento - un welfare della sostenibilità e della conoscenza – linee di indirizzo per la programmazione sociale a livello locale 2012-2014"

✓ la DGR 2941 del 19 dicembre 2014 "approvazione del documento - un welfare che crea valore per le persone, le famiglie e la comunità - linee di indirizzo per la programmazione sociale a livello locale 2015-2017";

- ✓ il Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n.267 "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali"

PREMESSO

- ✓ che le politiche sociali perseguono obiettivi di ben-essere attraverso la realizzazione di un Sistema integrato di interventi e servizi che garantisca qualità della vita, pari opportunità, non discriminazione e diritti di cittadinanza;

- ✓ che l'art. 6 della legge 8 novembre 2000 n. 328 "Legge quadro dei servizi sociali" stabilisce che i Comuni sono titolari delle funzioni amministrative concernenti gli interventi sociali svolti a livello locale, adottando sul piano territoriale gli assetti più funzionali alla gestione, alla spesa ed al rapporto con i cittadini, secondo le modalità stabilite dal D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 (Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali);

- ✓ che la legge Regionale n. 3 del 2008 recante le norme sul "Governo della rete degli interventi e dei servizi alla persona in ambito sociale" all'art.13, comma 1, prevede che i comuni singoli o associati (....) sono titolari delle funzioni amministrative concernenti gli interventi sociali svolti a livello locale e concorrono alla realizzazione degli obiettivi della legge n. 3/2008 nelle forme giuridiche e negli assetti più funzionali alla gestione, alla spesa ed al rapporto con i cittadini, in particolare, programmando, progettando e realizzando la rete locale delle unità d'offerta sociali, nel rispetto degli indirizzi e conformemente agli obiettivi stabiliti dalla Regione, anche promuovendo la partecipazione dei soggetti di cui all'articolo 3 della stessa legge;

- ✓ che l'art 19 della Legge 328 del 2000 "Legge quadro dei servizi sociali" prevede che la programmazione dei servizi sociali debba avvenire a livello di Comuni associati negli Ambiti territoriali disciplinati dalla normativa Regionale;

- ✓ che la Legge Regionale n. 3 del 2008 all'art. 18 prevede che la programmazione dei servizi sociali debba avvenire a livello di Ambito territoriale distrettuale come disciplinato dall'art 7 bis della Legge Regionale 33 del 2009;

- ✓ che l'art. 8, comma 3 lettera a) della legge 328 del 2000 prevede e auspica che i comuni si associno in ambiti territoriali adeguati anche per la gestione unitaria del sistema locale dei servizi sociali a rete;

- ✓ che la Legge Regionale n. 3 del 2008 all'art 11, comma 2, chiarisce che la Regione individua nella gestione associata la forma idonea a garantire l'efficacia e l'efficienza delle unità di offerta sociali di competenza dei Comuni;

- ✓ che la deliberazione A.N.A.C. n. 32 del 20 gennaio 2016 prevede che gli affidamenti dei servizi sociali devono essere effettuati ricorrendo alle forme di aggregazione specifiche stabilite dalla legge 328/00 (Ambiti Territoriali dei Piani di Zona);

- ✓ che è in corso un percorso per l'individuazione della migliore forma gestionale dei servizi sociali dei 13 Comuni dell'Ambito di Carate Brianza supportata dall'Istituto di Ricerca Sociale di Milano (IRS);

- ✓ che l'art. 30 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n.267, permette ai Comuni di stipulare tra loro apposite convenzioni al fine di svolgere in modo coordinato funzioni e servizi ed anche al fine di costituire uffici comuni che operino con personale distaccato

dagli enti partecipanti, ai quali affidare l'esercizio delle funzioni pubbliche in luogo degli enti partecipanti all'accordo;

CONSIDERATO

- ✓ che tra i comuni di Albiate, Besana in Brianza, Biassono, Briosco, Carate Brianza, Lissone, Macherio, Renate, Sovico, Triuggio, Vedano al Lambro, Veduggio con Colzano, Verano Brianza nel maggio 2004, veniva approvata la convenzione per la gestione in forma associata, per il triennio 2004/2007, dei servizi e interventi:
  a) per la promozione di diritti e di opportunità a favore dell'infanzia e dell'adolescenza (legge 28 agosto 1997, n.285);
  b) per la prevenzione di comportamenti di abuso, dipendenza ed uso di sostanze, sia illegali che legali (d.p.r. 9 ottobre 1990, n.309 – legge 45/99);
  c) per promuovere l'integrazione degli stranieri che vivono e lavorano nel nostro paese (D.Lgs 25 luglio 1998, n.286 – legge 40/98);
  d) per azioni di prevenzione del disagio minorile in ambito scolastico.
  e) per misure di sostegno a favore delle persone con handicap grave (legge 162/98, art.81 legge 388/00, legge regionale 23/99);
  f) a favore di persone in situazione di povertà estrema e senza fissa dimora (art.28, legge 328/2000);

- ✓ che tra i comuni di Albiate, Besana in Brianza, Biassono, Briosco, Carate Brianza, Lissone, Macherio, Renate, Sovico, Triuggio, Vedano al Lambro, Veduggio con Colzano, Verano Brianza dal luglio 2007 veniva rinnovata la convenzione per gestire in forma associata i servizi e gli interventi di Ambito;

- ✓ che tra gli stessi Comuni nel 2012 e nel 2016 veniva rivista e mantenuta la convenzione di cui sopra disciplinando le modalità di gestione associata di servizi, interventi, prestazioni e progetti sociali delegando l'Assemblea dei Sindaci dell'Ambito Territoriale a individuare, per ogni servizio, intervento, prestazione o progetto il budget assegnato, il personale necessario, i tempi e le modalità di realizzazione, i criteri d'accesso, la regolamentazione del servizio nonché attribuendone la responsabilità di gestione all'Ufficio di Piano o al Servizio Sociale di uno dei 13 Comuni del territorio;

- ✓ che l'Assemblea dei Sindaci dell'Ambito territoriale distrettuale ha valutato positivamente i risultati ottenuti dalle predette convenzioni;

- ✓ che il Piano di Zona 2015 - 2017, recependo le indicazioni regionali, riconosce nell'ambito territoriale di riferimento per il Piano di Zona la dimensione territoriale ottimale per lo svolgimento in forma associata da parte dei Comuni, delle funzioni in materia di servizi sociali ma prospetta la possibilità di indagare diverse forme gestionali al fine di consentire lo sviluppo del sistema delle gestioni associate che appare ad oggi essere giunto a saturazione;

SI STIPULA E SI CONVIENE QUANTO SEGUE

TITOLO I - FINALITA' E DURATA

Art. 1 - Oggetto

1. La premessa costituisce parte integrante della presente convenzione.

2. La presente convenzione ha come oggetto la gestione in forma associata tra i Comuni di Albiate, Besana in Brianza, Biassono, Briosco, Carate Brianza, Lissone, Macherio, Renate, Sovico, Triuggio, Vedano al Lambro, Veduggio con Colzano, Verano Brianza delle unità di offerta, dei servizi, degli interventi e dei progetti socio assistenziali e socio sanitari svolti in maniera associata dai 13 Comuni dell'Ambito Territoriale Distrettuale di Carate Brianza.

Art. 2 – Programma delle acquisizioni

1. In esecuzione di quanto disposto nel comma precedente l'Assemblea dei Sindaci, in maniera armonizzata col Piano di Zona, definisce il Programma dei servizi da gestirsi in maniera associata (ex art. 21 del Codice dei Contratti) determinando contestualmente la modalità di gestione, il piano economico relativo, i tempi, le modalità di realizzazione per le eventuali esternalizzazioni, i criteri d'accesso, la regolamentazione del servizio, l'ufficio ed il Comune responsabile delle singole procedure e dei singoli contratti previsti dal Piano.

2. I Comuni sottoscrittori assumono le decisioni di cui al comma precedente come proprie mediante appositi atti, in particolare i Comuni individuati quali responsabili delle singole procedure e dei singoli contratti assumono le determinazioni dell'Assemblea dei Sindaci all'interno del proprio Programma di forniture e sevizi.

Art. 3 - Durata

1. La presente convenzione ha durata naturale sino al 31.12.2023

2. Entro sei mesi antecedenti la scadenza della presente convenzione, gli enti aderenti possono procedere al rinnovo della stessa per ulteriori tre anni previa adozione di apposito atto.

3. In caso di recesso anticipato da parte di un Comune quest'ultimo dovrà comunque contribuire pro quota alle spese programmate per i contratti stipulati, fino alla loro scadenza.

4. Qualora l'Assemblea dei Sindaci approvi la costituzione di altri organismi di gestione diversi da quelli previsti dalla presente convenzione, i Comuni aderenti regoleranno il passaggio dei rapporti contrattuali in essere attraverso specifici atti.

TITOLO II – ORGANIZZAZIONE DEI SERVIZI, DEGLI INTERVENTI E DEI PROGETTI DI AMBITO

Art. 4 - Responsabilità

1. L'ufficio di Piano garantisce le attività di coordinamento necessarie all'attuazione di quanto disposto nella presente convenzione in materia di gestione di servizi ed interventi di Ambito.

2. L'Ufficio di Piano, o i Comuni individuati quali responsabili della gestione di singoli servizi o progetti, secondo quanto previsto all'art. 2 della presente convenzione:
- nominano un coordinatore del servizio o del progetto;
- garantiscono lo svolgimento delle attività loro affidate assumendo gli atti necessari all'organizzazione e al funzionamento di ciascun servizio o progetto.

3. Gli enti sottoscrittori garantiscono la collaborazione delle proprie organizzazioni per quanto necessario al buon funzionamento dei servizi stessi e la copertura finanziaria dei piani economici approvati dall'Assemblea dei Sindaci, con le modalità di cui alla presente convenzione.

4. Nell'ambito della gestione associata di cui alla presente convenzione, il Tavolo Gestionale/Tecnico, formato dai Dirigenti / Responsabili dei servizi sociali dei Comuni aderenti e dai Tecnici dei Servizi Sociali da questi delegati, è individuato quale organismo tecnico di controllo sull'andamento dei servizi e degli interventi associati.

5. Funzioni del Tavolo Gestionale/Tecnico sono, tra le altre, l'esame e la validazione dal punto di vista tecnico:
- della programmazione dei servizi da svolgersi in maniera associata;
- dei piani operativi ed economici,
- della relazione sull'attività svolta e del relativo rendiconto.

6. Il Tavolo Gestionale/Tecnico, anche per mezzo di sottogruppi di lavoro, condivide, inoltre, le metodologie e le procedure operative utilizzate dai servizi associati, verifica la loro rispondenza alle esigenze dei singoli Comuni dell'Ambito e cura la loro integrazione coi servizi sociali di base.

TITOLO III – MODALITA' UTILIZZO STRUTTURE DESTINATE A SERVIZI DI AMBITO

Art. 5 – Individuazione strutture per il funzionamento dei servizi di Ambito

1. Per lo svolgimento dei servizi di Ambito vengono individuate dall'Assemblea dei Sindaci nei Comuni dell'Ambito gli idonei locali necessari all'attività, le attrezzature e le strumentazioni necessarie (computer, linea telefonica, internet...) che verranno resi disponibili per tutto il periodo della presente convenzione.

2. Nel caso in cui il Comune abbia necessità di ridestinare l'immobile ad altro scopo, esso dovrà darne comunicazione all'Ufficio di Piano ed al Comune referente del servizio con almeno 6 mesi di anticipo così da consentire di reperire diversa idonea sede.

3. In caso venga proposta una soluzione alternativa già concordata e funzionale i termini di cui al comma precedente si riducono a mesi 4;

4. Nel caso in cui un servizio di Ambito venga chiuso, dimesso per qualsiasi motivo o nel caso in cui l'Assemblea dei Sindaci ne preveda lo spostamento in altra sede o l'accorpamento con altra sede, verrà data comunicazione al Comune che offriva gli spazi e sospeso ogni pagamento eventualmente dovuto per utenze, uso spazi, pulizie o altro a partire dal mese successivo a quello di sgombero dei locali.

Art. 6 – Uso degli immobili

1. Gli spazi sono messi a disposizione al solo fine di far attivare e gestire i servizi dell'Ambito territoriale distrettuale autorizzati dall'Assemblea dei Sindaci.

2. Gli spazi possono essere messi a disposizione ad uso esclusivo o ad uso promiscuo.

3. Qualora vengano messi a disposizione ad uso promiscuo debbono essere esplicitati i giorni della settimana e gli orari nei quali gli stessi sono concessi. Il personale del servizio è tenuto a rispettare gli orari di lavoro previsti ed a lasciare lo spazio utilizzato in modo che possa essere fruibile dagli altri utilizzatori.

4. Essendo gli spazi in oggetto sempre destinati a servizi di titolarità comunale, che seppur svolti in modo associato vengono svolti anche per i cittadini del Comune che li mette a disposizione, la presente convenzione disciplina ogni aspetto dell'utilizzo senza bisogno di rinvio a ulteriori atti.

Art. 7 – Oneri e diritti a carico dei Comuni concedenti le sedi

1. Ogni Comune sede di servizio nomina un referente per la sede. Il referente è tenuto:

   a) a presentare il preventivo ed il consuntivo delle utenze, delle pulizie, di eventuali interventi o lavori di manutenzione ordinaria, dell'eventuale acquisto di mobili o attrezzature necessarie per l'espletamento del servizio con la seguente cadenza:
   - preventivati entro il mese di ottobre dell'anno precedente a quello di utilizzo;
   - preconsuntivati entro il mese di ottobre dell'anno di utilizzo;
   - consuntivati entro il mese di maggio dell'anno successivo a quello di utilizzo.

   b) a provvedere a tutti gli interventi necessari per assicurare la regolare attivazione e il mantenimento del servizio (acquisto arredi e attrezzature – approntamento locali – allacciamento utenze – manutenzioni – assistenza tecnica alle attrezzature ...) così come si trattasse a tutti gli effetti di un servizio comunale, quale in effetti il servizio, anche se associato, si configura.

2. Le spese relative alle utenze, alle pulizie, alla manutenzione ordinaria e la fornitura di arredi ed attrezzature necessarie per assicurare la regolare attivazione del servizio, all'assistenza tecnica se necessaria e che si rendessero necessarie all'attività sono sostenute dal Comune concedente e rimborsate dai Comuni dell'Ambito territoriale, per tramite dell'Ufficio di Piano.

3. Il Comune che mette a disposizione la sede è tenuto inoltre:
a) a fornire adeguata copertura assicurativa per rischi derivanti da incendio e furto sulla porzione di immobile concesso in uso;
b) a provvedere alle manutenzioni straordinarie del fabbricato;
c) a consegnare la struttura in condizioni rispondenti alla vigenti normative in materia di sicurezza sul lavoro;

d) ad intervenire, eventualmente sulla base delle richieste che dovessero scaturire dal documento di valutazione dei rischi, o da eventuali organi di vigilanza e autorizzazione al funzionamento o accreditamento.
Tali costi, se legati specificamente all'attività del servizio, saranno a carico dei Comuni dell'Ambito territoriale, per tramite dell'Ufficio di Piano.

4. Il referente della struttura è il responsabile della soddisfazione di tali obblighi.

5. In caso di corresponsione di canone di concessione da parte di un servizio distrettuale esternalizzato ed ospitato presso uno stabile comunale, il canone di concessione verrà riscosso dal Comune concedente secondo le modalità previste nella gara di concessione. In tal caso nulla è dovuto dall'Ambito per la concessione dei locali destinati al servizio.

6. Il Comune concedente ha la possibilità di effettuare in qualsiasi momento, tramite propri incaricati, e senza obbligo di preavviso, controlli sullo stato di conservazione dell'immobile e sul rispetto delle finalità di utilizzo.

Art. 8 – Oneri e diritti a carico dell'Ambito

1. Gli enti sottoscrittori garantiscono la copertura finanziaria degli oneri derivanti dalla concessione degli spazi così come approvati dall'Assemblea dei Sindaci.

2. In particolare, sono a carico degli Enti sottoscrittori gli oneri derivanti da:
   - la manutenzione ordinaria dei locali affidati in uso esclusivo, ed in quota parte per quelli affidati in uso promiscuo, nonché la fornitura di arredi ed attrezzature che si rendessero necessarie all'attività;
   - le pulizie straordinarie e ordinarie per la manutenzione degli spazi concessi in uso esclusivo ed in quota parte per quelli concessi per uso promiscuo;
   - le utenze afferenti ai locali in uso esclusivo o in quota parte per quelli assegnati in uso promiscuo individuate in:

- acqua
- energia elettrica
- telefono/connessione
- riscaldamento
- materiale di utilizzo

3. Per l'utilizzo dei locali in uso esclusivo può essere stabilita dall'Assemblea dei Sindaci anche un rimborso forfettario stabilito fino a € 10 annui al mq quando l'utilizzo e l'assistenza al servizio sono ritenuti particolarmente gravosi. Il piano economico del servizio tiene conto di tutti gli oneri in tal senso previsti.

4. L'Ufficio di Piano cura le attività di coordinamento necessarie all'attuazione di quanto disposto nella presente convenzione, in particolare per quanto concerne il trasferimento delle risorse distrettuali destinate a sostenere gli oneri derivanti dalla concessione degli spazi. Pertanto gli oneri a carico dell'Ambito vengono corrisposti al comune concedente direttamente dall'Ufficio di Piano, previa presentazione di richiesta corredata da documentazione giustificativa, a seguito dell'approvazione del consuntivo, del ricevimento dei fondi necessari alla copertura dei costi e nei limiti previsti dai preventivi approvati.

Art. 9 - Beni acquistati

1. Le attrezzature acquistate con gli stanziamenti dei Comuni dell'Ambito territoriale vengono iscritte nel patrimonio del Comune acquirente in elenco separato.

2. In caso di cambio di sede del servizio i beni acquistati con budget unico di Ambito vengono trasferiti sul patrimonio del nuovo Comune concedente gli spazi.

3. I valori non ammortizzati dei beni acquistati con fondi di Ambito, in caso di scioglimento della gestione associata, verranno rimborsati agli altri Comuni dal Comune che continuerà a godere della fruizione del bene stesso.

TITOLO IV - PIANIFICAZIONE OPERATIVA E RENDICONTI ANNUALI

Art. 10 - Pianificazione operativa e previsione di spesa

1. A regime, nel Piano di Zona viene ricompreso il Programma dei servizi da gestirsi in maniera associata indicante la modalità di gestione, i tempi dell'eventuale esternalizzazione, le modalità di realizzazione, i criteri d'accesso, la regolamentazione del servizio, il piano economico nonché l'ufficio ed il Comune responsabile.

2. In ogni caso l'Assemblea dei Sindaci approva per ogni servizio da gestirsi in maniera associata in via preventiva, una relazione sintetica indicante i contenuti di cui al punto precedente ed in particolare il piano economico relativo.

3. Nel piano economico sono ricompresi anche gli oneri dovuti per l'eventuale procedura di esternalizzazione.

4. I costi relativi ai servizi gestiti in maniera associata sono ripartiti fra le Amministrazioni Comunali in modo proporzionale al numero degli abitanti o secondo diversa modalità stabilita dall'Assemblea dei Sindaci e recepiti come propri da ogni singolo Comune con apposito atto.

5. I costi dovuti dai Comuni per gli oneri di esternalizzazione sono corrisposti al Comune responsabile della procedura prima dell'avvio della stessa.

6. Per ciò che attiene gli oneri contrattuali:
   - entro il mese di febbraio di ogni anno i Comuni sono tenuti a corrispondere al Comune responsabile dei singoli contratti il 20 % degli oneri a carico della propria amministrazione;
   - entro il mese di aprile di ogni anno i Comuni sono tenuti a corrispondere al Comune responsabile dei singoli contratti in maniera anticipata il 60 % degli oneri a carico della propria amministrazione;
   - entro il mese di ottobre di ogni anno i Comuni sono tenuti a corrispondere al Comune responsabile dei singoli contratti in maniera anticipata il 20 % degli oneri a carico della propria amministrazione.

7. Qualora l'Ufficio di Piano tramite il budget di Ambito acquisisca eventuali fondi a valere su altre fonti di finanziamento che possano sostenere gli oneri dei servizi associati ne darà tempestiva comunicazione ai Comuni al fine di rivedere le quote parte a carico di ogni Ente sottoscrittore. L'Assemblea dei Sindaci approverà la variazione nel Piano economico ed ogni Comune assumerà le decisioni come proprie con apposito atto.

TITOLO V - DISPOSIZIONI VARIE

Art. 11 - Controversie

1. Il Foro competente per dirimere le controversie è quello di Monza.

Art. 12 - Registrazione

1. La presente convenzione non è soggetta a registrazione ai sensi dell'art. 1 della Tabella allegata al DPR 26.4.1986, n. 131 smi ed è esente da bollo ai sensi dell'art. 16 della Tabella allegato B del DPR 26.10.1972, n. 642.

Per il Comune di Albiate

SINDACO

Timbro

Per il Comune di Besana Brianza

SINDACO

CITTA' DI BESANA IN BRIANZA - Segreteria -

Per il Comune di Biassono

~~CONSIGLIERE~~ Vicesindaco

SINDACO

Timbro

COMUNE DI BIASSONO - MONZA e BRIANZA

Per il Comune di Briosco

CONSIGLIERE

Timbro

COMUNE DI BRIOSCO - Prov. di Monza e della Brianza

Per il Comune di Carate Brianza

SINDACO

Timbro

COMUNE DI CARATE BRIANZA - (MB)

Per il Comune di Lissone

SINDACO Concettina Monguzzi

Timbro

Per il Comune di Macherio

Sindaco Mariano Meddaelli

Timbro

Per il Comune di Renate

SINDACO

Timbro

Per il Comune di Sovico

ASSESSORE SERVIZI SOCIALI

Timbro

Per il Comune di Triuggio

ASSESSORE POLITICHE SOCIALI

Timbro

Per il Comune di Vedano al Lambro

ASSESSORE SERVIZI SOCIALI

Timbro

Per il Comune di Veduggio con Colzano

SINDACO

Timbro

Per il Comune di Verano Brianza

SINDACO